



C.E. System Web

CONSULENTI D'IMPRESA DAL 1964

Via Cumbo Borgia, 8 - 98057 Milazzo (ME)

P.IVA 02112730839

Circolare settimanale di aggiornamento e supporto professionale

Numero 18 del 07 maggio 2024

Focus settimanale:

- **È stato approvato il modulo per la cessazione dell'incarico di depositario di scritture contabili**
- **Le istruzioni operative di Unioncamere per il deposito del bilancio 2024**
- **Il recesso del socio nella società di persone – seconda parte**
- **Bonus mobili ed elettrodomestici 2024**
- **La rottamazione del magazzino**

Commercialisti, revisori contabili e difensori tributari:

Dott. Saverio Gitto

Dott.ssa Beatrice Gitto

Dott.ssa Giosy Gitto

Flash di stampa



3

L'Agenzia interpreta



6

Il Giudice ha sentenziato



7

In breve.....	9
Compensazione dei crediti d'imposta "Transizione 4.0"	9
L'accesso alla dichiarazione precompilata relativa al 2023.....	12
L'Approfondimento.....	14
Il regime speciale IVA dei beni usati – seconda parte.....	14
L'Approfondimento.....	26
I modelli di comunicazione dei crediti d'imposta	26
L'Approfondimento.....	47
La gestione del risultato del 730/2024	47

Flash di stampa



Nuovo contraddittorio dal 30.04.2024	IL SOLE 24 ORE 29.04.2024	Le nuove regole per il contraddittorio preventivo e l'accertamento con adesione valgono per gli "atti emessi dal 30.04.2024".
Modello 730 precompilato	IL SOLE 24 ORE 29.04.2024	I modelli precompilati online sono consultabili dal 30.04 mentre l'invio della dichiarazione dei redditi va effettuato entro il 30.09 (modello 730) o il 15.10 (modello Redditi PF).
Decreto riforma Irpef e Ires	IL SOLE 24 ORE 30.04.2024	Le ultime novità del decreto sulla riforma di Irpef e Ires, all'esame del Consiglio dei Ministri, confermano il bonus da 100 euro destinato alle famiglie dei dipendenti con redditi bassi dove il pagamento avverrà a gennaio 2025.
Dichiarazione precompilata per i lavoratori autonomi	IL SOLE 24 ORE 30.04.2024	Da quest'anno anche gli imprenditori e i professionisti hanno la possibilità di consultare la dichiarazione precompilata contenente i redditi risultanti dalle certificazioni uniche di lavoro autonomo, fabbricati e terreni, spese detraibili e deducibili e da quelle dei familiari.
Contestazioni sulla somministrazione illecita di manodopera	IL SOLE 24 ORE 30.04.2024	L'Agenzia delle Entrate è solita contestare i contratti d'appalto di servizi, riqualficandoli in contratti di somministrazione illecita di manodopera e, quindi, avviare la verifica fiscale che porta all'indetraibilità dell'Iva e all'indeducibilità ai fini Irap dell'importo riferibile propriamente al costo del personale.
Comunicazione al Gse	IL SOLE 24 ORE 30.04.2024	Il Gse ha reso disponibile dal 29.04.2024 il modello con il quale trasmettere i dati degli investimenti 4.0 e delle attività di ricerca e sviluppo che si intendono effettuare dal 30.03.2024 e di quelli che sono stati effettuati nel 2023 e fino al 29.03.2024 al fine di sbloccare le compensazioni di tali crediti d'imposta.

Reato di omesso versamento	ITALIA OGGI 29.04.2024	Lo schema di decreto legislativo recante la revisione del sistema sanzionatorio tributario, prevede che, per i reati di omesso versamento di ritenute certificate e Iva, la sanzione penale si applica solamente quando emerge la manifestazione del contribuente della sua volontà di sottrarsi, sin da principio, al pagamento dell'obbligazione tributaria.
Superbonus e modello 730	IL SOLE 24 ORE 1.05.2024	In merito al 730 precompilato, in tema di superbonus, chi è rimasto senza acquirenti per i crediti collegati a spese effettuate nel corso del 2022 deve decidere se approfittare dell'ultima occasione per non perdere quote di agevolazione.
Maxi deduzione	IL SOLE 24 ORE 1.05.2024	Per assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato nel 2024 è prevista una maxi deduzione che può arrivare fino al 130%.
Modello 730 semplificato	ITALIA OGGI 1.05.2024	Il nuovo 730 precompilato è diviso in 6 macroaree: famiglia, casa e altre proprietà, lavoro, spese sostenute per te e per la tua famiglia, altre redditi e altre informazioni.
Aggregazioni professionali senza tassazione	IL SOLE 24 ORE 1.05.2024	Come stabilito dal decreto di riforma Irpef – Ires, i professionisti che si associano tra loro e gli studi che, da associati, si trasformano in società, non pagheranno imposte.
Riporto delle perdite	ITALIA OGGI 1.05.2024	Le limitazioni al riporto delle perdite nel caso di trasferimento della maggioranza delle partecipazioni si applicano solo in caso di cambio del settore economico o del comparto merceologico.
Riforma sistema sanzionatorio	ITALIA OGGI 1.05.2024	Tra le osservazioni al D.lgs. Sanzioni si prevede di estendere il favor rei, anche solo per specifiche violazioni, alle sanzioni amministrative tributarie, definizioni normative di crediti non spettanti e crediti inesistenti da rivedere e sanzione per dichiarazioni tardive che diventano in nessun caso rivedibile.

Dichiarazione precompilata per i forfetari	ITALIA OGGI 3.05.2024	Nel modello Redditi persone fisiche precompilato il quadro LM, sezione III, è bianco in quanto la compilazione risulta completamente a cura del contribuente.
Scissione con scorporo	ITALIA OGGI 3.05.2024	Tra le novità che figurano nella bozza di decreto di riforma delle imposte dirette, viene regolamentato l'istituto giuridico della scissione con scorporo.
Credito d'imposta fotovoltaico	ITALIA OGGI 3.05.2024	In base all'art. 38, c. 17, lett. b-bis) L. 56/2024, introdotto in sede di conversione del D.L. 19/2024, il tetto massimo di spesa ammissibile al credito d'imposta per il fotovoltaico previsto nel Piano Transizione 5.0 sarà inversamente proporzionale alla potenza dell'impianto installato: più sarà alto il rendimento del pannello, più bassa sarà la spesa dell'impianto ammessa ad ottenere il credito d'imposta.
Riforma fiscale	IL SOLE 24 ORE 4.05.2024	Il Governo ha l'intenzione di ampliare gli attuali sette casi previsti dal decreto sullo Statuto del contribuente (D.lgs. 219/2023, in vigore dal 18.01.2024).
ISA 2024	ITALIA OGGI 4.05.2024	Il nuovo software "il tuo Isa 2024" è stato pubblicato anche se, per il calcolo della proposta del concordato preventivo biennale, occorrerà attendere fino al 15.06.2024.

L'Agenzia interpreta



Tassazione sostitutiva CFC	PROVVEDIMENTO DEL 30.04.2024	L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento, ha chiarito che per le Cfc l'opzione per la tassazione sostitutiva del 15% copre anche la tassazione del dividendo formato dagli utili rientranti nel regime.
Ulteriori chiarimenti per il Decreto Adempimenti	CIRCOLARE N. 9/E/2024	L'Agenzia delle Entrate, con la circolare, ha illustrato le ulteriori novità apportate dal Decreto Adempimenti (D.lgs. 1/2024).
Emolumenti dell'esperto nazionale distaccato	INTERPELLO N. 99 DEL 2.05.2024	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che gli emolumenti percepiti in qualità di esperto nazionale distaccato con contributo a carico del bilancio dell'Unione Europea non concorrono all'imponibile del contribuente in Italia e, quindi, non vanno dichiarati e assoggettati a imposizione.
Rimborso Iva pagata nel Regno Unito	RISOLUZIONE N. 22/E/2024	L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, ha reso noto l'entrata in vigore dell'accordo tra Italia e Regno Unito al fine di consentire il rimborso transfrontaliero dell'Iva pagata all'interno del proprio territorio dalle imprese stabilite nell'altro Paese.
Integratori alimentari	CONSULENZA GIURIDICA N. 2/2024	L'Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica ha affermato che l'aliquota Iva degli integratori alimentari è vincolata alla classificazione doganale.
Rimborso eccedenza d'imposta Iva	INTERPELLO N. 100 DEL 3.05.2024	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che è possibile chiedere il rimborso dell'Iva versata in eccedenza solo se viene dimostrato, in sede istruttoria, che la stessa non è stata utilizzata per successive immissioni al consumo mediante una liberatoria sottoscritta da parte del gestore dei consumi.

Il Giudice ha sentenziato



Esterovestizione

C.G.T. DI
SECONDO GRADO
DELLA TOSCANA
N. 178/2024

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, ha sancito che al fine di contestare l'esterovestizione deve essere verificato l'effettivo trasferimento all'estero.

Termini ordinari accertamento per credito non spettante

C.G.T. DI PRIMO
GRADO DI BRESCIA
N. 124/2024

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia, ha affermato che se il credito d'imposta è stato ritenuto inesistente tramite un controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti "non spettanti" e, quindi, si applicano i termini ordinari di accertamento.

Proventi da gioco illegali

C.G.T. DI
SECONDO GRADO
DELLA BASILICATA
N. 199/2023

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata ritiene esenti dall'Iva i proventi da gioco illegale.

Compensazioni delle spese di lite nel processo tributario

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 3566/2024

La Cassazione, con la sentenza, ha affermato che per condannare l'Ufficio alle spese non basta l'annullamento dell'atto in autotutela, in quanto se l'Amministrazione finanziaria si ritira dalla contesa, ammettendo l'illegittimità dell'azione intrapresa, non sempre, infatti, è chiamata a pagare le spese legali. In questo caso si crea però una disparità di trattamento tra Ufficio e contribuente in quanto se quest'ultimo rinuncia al proprio ricorso, deve pagare le spese di giudizio.

Bonus ricerca e sviluppo

C.G.T. DI PRIMO
GRADO DI BRESCIA
N. 400/2023

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia, ha ribadito quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate, sostenendo che i crediti d'imposta per ricerca e sviluppo sono di titolarità esclusiva di chi ha sostenuto le spese per fruire dell'agevolazione e, quindi, non è possibile alcuna cessione.

Esterovestizione	CORTE DI CASSAZIONE N. 3386/2024	La Cassazione, con la sentenza, ha sancito che la presunzione di residenza in Italia di società (formalmente) localizzate all'estero permette al Fisco di intervenire sia in materia di imposte dirette, sia per le imposte indirette (registro e Iva).
Dichiarazione integrativa	CORTE DI CASSAZIONE N. 10415/2024	La Cassazione, con l'ordinanza, ha sancito che presentare una dichiarazione integrativa con cui si intenda modificare la dichiarazione dei redditi con dati sostitutivi a favore del contribuente va presentata entro il termine della dichiarazione dell'anno successivo, portando in compensazione l'eventuale credito spettante.
Responsabilità consiglio di amministrazione	CORTE DI CASSAZIONE N. 10739/2024	La Cassazione, con l'ordinanza, ha affermato che anche il presidente del cda è condannato a pagare per il passivo della Srl nel momento in cui non blocca i prelievi indebiti compiuti dai conti bancari dell'impresa.
Perdite su crediti negli accordi transattivi	CORTE DI CASSAZIONE N. 8445/2024	La Cassazione, con l'ordinanza, ha sancito che le perdite su crediti che derivano da un accordo transattivo, risultando certe e precise, sono deducibili ai fini dell'imposizione sul reddito.

In breve

Compensazione dei crediti d'imposta "Transizione 4.0"

È possibile dal 29 aprile 2024, trasmettere i Modelli di comunicazione per compensare i crediti d'imposta relativi agli investimenti "Transizione 4.0". Questo è quanto stabilito dal Decreto Direttoriale emanato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

In relazione alla compensazione dei crediti d'imposta per gli investimenti del piano "Transizione 4.0", il MIMIT ha emanato il Decreto Direttoriale 24 aprile 2024 che definisce il contenuto e le modalità d'invio dei modelli di comunicazione di dati ed informazioni che le imprese sono tenute a fornire.

Questo provvedimento, si è reso necessario per consentire alle medesime imprese la compensazione dei crediti d'imposta, sospesa con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 12 aprile 2024.

Nello specifico, l'art. 6, c. 1, del DL 39/2024, ha stabilito che, ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, ivi incluse le attività d'innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi d'innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che s'intendono effettuare, a decorrere dalla data di entrata in vigore del menzionato Decreto-Legge (30 marzo 2024), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti sopra citati.

Ai fini di quanto stabilito dal suddetto art. 6 del DL 39/2024, quindi, con il Decreto Direttoriale emanato dal MIMIT, sono stati approvati due diversi modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni, per l'applicazione dei crediti d'imposta riguardanti:

- gli investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese;
- gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

I modelli di comunicazione sono disponibili in formato editabile sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici (GSE), dal 29 aprile 2024.

Si ricorda che, in relazione agli incentivi per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, il credito d'imposta in oggetto, ha l'obiettivo di supportare ed incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali ed immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.

Tale agevolazione si rivolge a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico d'appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, il credito è riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro.

Per le attività d'innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.

Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.

Per le attività d'innovazione tecnologica 4.0 e green, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o d'innovazione digitale 4.0, il credito è riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro.

Per le attività di design e ideazione estetica finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei

contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.

Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.

L'accesso alla dichiarazione precompilata relativa al 2023

L'Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa n. 17, ha comunicato che dalla giornata del 30 aprile è possibile consultare le dichiarazioni precompilate relative al periodo d'imposta 2023. Con il provvedimento n. 210954 sono state invece stabilite le nuove modalità di accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati.

Quest'anno, come novità, compare il modello 730 semplificato, dove le persone fisiche titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati sono guidati tramite una procedura dedicata alla compilazione del modello. In questo modo, si legge nel comunicato, *“il cittadino non dovrà più conoscere quadri, righe e codici ma sarà guidato fino all'invio della dichiarazione con una interfaccia più intuitiva e parole semplici”*. L'Agenzia delle Entrate rende disponibili le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate dal contribuente.

Il contribuente ha la possibilità di visualizzare la propria dichiarazione in modalità semplificata oppure ordinaria. È necessario accedere all'area riservata tramite le proprie credenziali SPID, carta d'identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS). Le informazioni potranno essere confermate o modificate dal 20.05.2024 e una volta fatto il sistema informatico inserisce automaticamente i dati all'interno del modello 730.

Oltre al modello 730 semplificato, un'altra novità introdotta dal D.lgs. 1/2024 (art. 2), è la possibilità di presentare il modello 730/2024 “senza sostituto d'imposta” anche nel caso in cui sia presente un sostituto d'imposta. Il contribuente, sia che dalla dichiarazione derivi un credito o un debito, deve selezionare la voce “nessun sostituto”. In caso di credito, l'Agenzia delle Entrate provvederà a rimborsare l'importo a condizione che il contribuente abbia indicato l'IBAN di riferimento. Viceversa, se dalla dichiarazione risulti un debito, i pagamenti vanno effettuati tramite modello F24 entro i termini di versamento previsti per il modello REDDITI PF 2024. Il contribuente può pagare l'importo online procedendo all'addebito sullo stesso IBAN indicato per il rimborso oppure stampare il modello F24 e procedere al pagamento in un secondo momento.

Il termine entro cui presentare il modello 730/2024 rimane comunque fissato al 30.09.2024, mentre il modello REDDITI PF 2024 va presentato entro il 15.10.2024. Dal 2024 infatti, come stabilito dall'art. 19 del D.lgs. 1/2024, in via sperimentale, l'Agenzia delle Entrate ha reso

disponibile la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati, compresi i contribuenti con redditi di lavoro autonomo e d'impresa, titolari di partita IVA.

L'Agenzia delle Entrate, concludendo, ha affermato che in caso di adesione al regime di vantaggio (art. 27 del DL 98/2011) o al regime forfetario (ex L. 190/2014), dal prossimo 15 giugno sarà possibile aderire al concordato preventivo.

L'Approfondimento

Il regime speciale IVA dei beni usati – seconda parte

PREMESSA

Riprendiamo l'analisi del regime speciale IVA dei beni usati.

Di seguito ci occuperemo:

- dei termini di registrazione delle cessioni e degli acquisti dei contribuenti che adottano il sistema analitico;
- della liquidazione IVA con il metodo analitico;
- del calcolo del margine con il regime forfetario;
- del calcolo del margine con il metodo globale.

IL TERMINE DI REGISTRAZIONE DELLE CESSIONI

Le annotazioni riguardanti le cessioni di beni usati soggiacciono alle stesse regole previste dall'art. 24 del DPR n. 633/1972 per l'annotazione dei corrispettivi. Di conseguenza, occorre registrare le cessioni entro il primo giorno festivo successivo a quello in cui le operazioni sono effettuate.

IL TERMINE DI REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI

Gli acquisti di beni usati devono essere annotati entro 15 giorni dall'acquisto stesso e, comunque, non oltre la data di registrazione della corrispondente cessione.

Tuttavia, si ricorda che ogni acquisto deve essere imputato con riferimento al giorno di effettuazione.

LE LIQUIDAZIONI PERIODICHE



Come stabilito dall'art. 38, comma 2 del DL n. 41/1995 per poter procedere alla liquidazione IVA mensile/trimestrale occorre indicare nel registro dei corrispettivi l'ammontare complessivo dei margini positivi delle cessioni di beni usati effettuate nel periodo di riferimento, distinguendo per aliquota.

A tal fine, il contribuente deve verificare la correttezza dei singoli margini positivi controllando il registro dei beni usati relativi al periodo di riferimento.

Diversamente, i soggetti che non sono obbligati all'emissione della fattura e alla tenuta del registro dei corrispettivi, possono riportare l'ammontare complessivo dei margini realizzati nel mese/trimestre nel registro delle fatture emesse, evitando in tal modo la tenuta del registro ex art. 24 del DPR n. 633/1972.

Segue un esempio.

Esempio

Nel mese di gennaio 2024 sono state effettuate le operazioni riportate nella sottostante tabella:

N. fattura	Data vendita	N. doc acquisto	Quantità	Prezzo di vendita	Prezzo di acquisto	Margine
22	10.1.2024	3	1	€ 1.000	€ 400	€ 600
23	15.1.2024	21	1	€ 800	€ 200	€ 600
24	18.1.2024	27	1	€ 400	€ 500	- € 100

Dati questi valori, in sede di liquidazione periodica IVA si dovrà riportare nel registro dei corrispettivi la somma dei margini positivi pari a **€ 1.200** (600 + 600), senza tener conto del margine negativo pari a - € 100.

Pertanto, l'IVA relativa alle operazioni in "**regime del margine**", nel nostro esempio pari a **€ 216,39¹**, andrà versata unitamente all'IVA a debito risultante dalle altre cessioni non soggette al regime speciale IVA dei beni usati.

¹ Il valore è dato dal seguente calcolo:

Imponibile = $1.200/1,22 = 983,61$

IVA da versare = $983,61 \times 22\% = 216,39$.

OPZIONE PER L'APPLICAZIONE DELLE REGOLE IVA ORDINARIE

L'art. 36 comma 3 del DL n. 41/1995 consente ai soggetti che determinano il margine con il metodo analitico di applicare ad ogni cessione le regole IVA ordinarie stabilite dai Titoli I e II del DPR n. 633/1972.

Rileviamo subito che questa scelta deve essere comunicata al competente Ufficio IVA tramite la dichiarazione annuale IVA relativa all'anno in cui l'opzione viene esercitata.

In pratica, il rivenditore al momento della cessione può scegliere se:

- effettuare la cessione nell'ambito del regime del margine;
- applicare il regime ordinario, emettendo fattura, così come stabilito dall'art. 38, comma 1 del D.L. 41/1995, secondo le modalità di cui all'art. 21 del DPR n. 633/1972.

Ebbene, optando per le regole ordinarie il contribuente matura il diritto alla detrazione dell'IVA assolta per rivalsa al momento dell'acquisto o dell'importazione, compresa quella pagata per le spese accessorie e di riparazione del bene.

Sempre a tal riguardo, si ricorda che la detrazione è consentita al momento della rivendita del bene e solo dopo aver registrato gli acquisti nell'apposito registro. Sul punto la circolare n. 177/1995 precisa che:

- i termini di registrazione della fattura d'acquisto, ex art. 25 del DPR n. 633/1972, decorrono dalla data di cessione del bene;
- il diritto di detrazione deve essere esercitato con riferimento alla liquidazione periodica nella quale si contabilizza la cessione.

LA DETERMINAZIONE DEL MARGINE CON IL METODO FORFETARIO

La difficoltà di calcolare in alcuni casi il margine con il metodo analitico ha spinto il Legislatore a introdurre all'art. 36, comma 5 del DL n. 41/1995² la possibilità di determinare il margine in maniera forfetaria.

² L'art. 36 comma 5 del DL n. 441/1995 afferma che: "5. La differenza di cui al comma 1 è stabilita in misura pari:

- a) al 60 per cento del prezzo di vendita, per le cessioni di oggetti d'arte dei quali il prezzo di acquisto manca o è privo di rilevanza, ovvero non è determinabile;

Nello specifico la metodologia forfetaria consente di calcolare il margine presuntivamente applicando una percentuale sul prezzo di vendita.

Come specificato nella circolare n. 177/1995 il margine così calcolato assorbe tutti i costi che normalmente influenzano il calcolo del margine analitico. Di conseguenza, l'IVA assolta sulle spese accessorie e di riparazione diventa indetraibile.

Premesso ciò, osserviamo che il metodo forfetario può essere applicato dai soggetti che effettuano:

- cessioni di oggetti d'arte, il cui prezzo di acquisto manca o è privo di rilevanza, ovvero non è determinabile.
In particolare, la circolare n. 177/1995 rileva che il prezzo d'acquisto risulta:
 - ✓ irrilevante se di valore simbolico rispetto al valore dell'oggetto d'arte;
 - ✓ indeterminabile quando le modalità di acquisto sono tali da non consentirne l'attribuzione al singolo oggetto d'arte. Si pensi in tal senso ad un rivenditore che corrisponde un unico prezzo per un'universalità di beni;
- cessioni di beni al dettaglio esclusivamente in forma ambulante compresi i prodotti editoriali di antiquariato;
- cessioni di prodotti editoriali diversi da quelli di antiquariato anche se commerciati in forma non ambulante;
- cessioni di:
 - ✓ francobolli da collezione;
 - ✓ collezioni di francobolli;
 - ✓ parti, pezzi di ricambio o componenti derivanti dalla demolizione di mezzi di trasporto o di apparecchiature elettromeccaniche (lavatrici, frigoriferi, etc.).

Il margine è, poi, determinato applicando le percentuali riportate nella sottostante tabella:

-
- b) al 50 per cento del prezzo di vendita, per i soggetti che esercitano attività di commercio al dettaglio esclusivamente in forma ambulante; la percentuale è ridotta in ogni caso al 25 per cento se trattasi di prodotti editoriali di antiquariato;**
 - b-bis) al 25 per cento del prezzo di vendita per le cessioni di prodotti editoriali diversi da quelli di antiquariato;**
 - b-ter) al 50 per cento del prezzo di vendita per le cessioni di prodotti editoriali di antiquariato, francobolli da collezione e di collezioni di francobolli nonché di parti, pezzi di ricambio o componenti derivanti da demolizioni di mezzi di trasporto o di apparecchiature elettromeccaniche”.**

% di forfetizzazione sul prezzo di vendita	Cessioni
60%	Cessioni di oggetti di arte in cui il prezzo di acquisto manca o non è rilevante o non è determinabile
50%	Cessioni di beni da parte di soggetti che operano esclusivamente in forma ambulante con esclusione dei prodotti editoriali di antiquariato
50%	Cessioni di: <ul style="list-style-type: none"> • francobolli da collezione; • collezioni di francobolli; • parti, pezzi di ricambio o componenti derivanti dalla demolizione di mezzi di trasporto o di apparecchiature elettromeccaniche; • libri di antiquariato.
25%	Cessioni di prodotti editoriali esclusi quelli di antiquariato
25%	Cessioni di prodotti editoriali d'antiquariato da parte di soggetti che operano esclusivamente in forma ambulante.

Dalle percentuali esposte in tabella si ricava che il regime forfetario:

- è sempre applicato con aliquota del 25% in presenza di cessioni di prodotti editoriali;
- è applicato con aliquota del 25% ai prodotti di antiquariato se le cessioni di questi beni sono effettuate da soggetti che esercitano il commercio esclusivamente in forma ambulante.

È palese, infine, che applicando il metodo forfetario i margini risultano sempre positivi.

LA FATTURAZIONE

Le stesse regole di fatturazione previste per il metodo analitico valgono anche per il metodo forfetario.

Pertanto, anche in questo caso la fattura non deve riportare l'indicazione separata dell'IVA.

LE REGOLE DI REGISTRAZIONE PREVISTE PER L'ADOZIONE DEL METODO FORFETARIO

Rispetto alla metodologia analitica minori sono gli adempimenti previsti dal Legislatore per la registrazione delle cessioni di chi calcola il margine con il metodo forfetario.

Più precisamente, i soggetti che adottano questa procedura devono annotare i corrispettivi relativi alle operazioni in “**regime del margine**” nel registro dei corrispettivi di cui all’art. 24 del DPR n. 633/1972, separatamente da quelli riguardanti le altre cessioni.

Si evidenzia, inoltre, che la registrazione deve essere effettuata entro il giorno non festivo successivo a quello della cessione.

Per quanto attiene, invece, agli acquisti dei beni rivenduti segnaliamo che non sussiste alcun obbligo di registrazione, ma i documenti relativi all’acquisto di questi beni quali: fatture, quietanze, etc., devono essere numerati e conservati.

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

I contribuenti che scelgono il metodo forfetario di determinazione del margine devono:

- applicare la percentuale di riferimento al prezzo di cessione; e poi
- procedere allo scorporo del margine di periodo ricavabile dal registro dei corrispettivi.

Segue un esempio.

Esempio

Supponiamo di avere:

- un prezzo di cessione dei beni usati pari a € 2.000;
- e una percentuale di forfetizzazione del 50%.

Si deve procedere nel seguente modo:

Calcolo: $2.000 \times 50\% = € 1.000$.

Determinazione dell'imposta:

Imponibile = $1.000 / 1,22 = € 819,67$

IVA da versare = $819,67 \times 22\% = € 180,33$.

LA DETERMINAZIONE DEL MARGINE CON IL METODO GLOBALE

Il comma 6 dell'art. 36 del DL n. 41/1995³ prevede un'ulteriore metodologia di calcolo del margine, denominata "***marginale globale***".

Segnaliamo subito che il sistema del margine globale può essere adottato dai soggetti che effettuano cessioni di:

- veicoli usati, monete e altri oggetti da collezione ad esclusione di quelle effettuate dagli ambulanti;
- confezioni di materie tessili e comunque di prodotti di abbigliamento, compresi quelli accessori;
- beni, anche di generi diversi, acquistati per masse come compendio unitario e con prezzo indistinto;
- qualsiasi altro bene, se di costo inferiore a € 516,46.

Sempre il comma 6 del citato art. 36 consente al contribuente di optare, comunque, per il sistema analitico.

L'opzione:

- una volta esercitata vincola il contribuente per tutta l'attività. Pertanto, non può essere limitata a singole operazioni;
- deve essere manifestata o nella dichiarazione di inizio attività o nella dichiarazione annuale IVA relativa al periodo in cui è stata esercitata;
- è valida fino a revoca e, in ogni caso, vincola il contribuente per almeno un triennio.

³ L'art. 36, comma 6 del DL n. 41/1995 prevede che: "6.Salva l'opzione per la determinazione del margine ai sensi del comma 1 da comunicare con le modalità indicate al comma 8, il margine è determinato globalmente, in relazione all'ammontare complessivo degli acquisti e delle cessioni effettuate nel periodo mensile o trimestrale di riferimento, per le attività di commercio diverse da quelle indicate nel comma 5, lettere b) b-bis) e b-ter) di veicoli usati, monete e altri oggetti da collezione, nonché' per le cessioni di confezioni di materie tessili e comunque di prodotti di abbigliamento, compresi quelli accessori, di beni, anche di generi diversi, acquistati per masse come compendio unitario e con prezzo indistinto, nonché' di qualsiasi altro bene, se di costo inferiore ad un milione di lire. In caso di cessione all'esportazione o di cessione a questa assimilata, il costo del bene esportato non concorre alla determinazione del margine globale e la rettifica in diminuzione degli acquisti deve essere eseguita con riferimento al periodo nel corso del quale l'esportazione è effettuata. Se l'ammontare degli acquisti supera quello delle vendite, l'eccedenza può essere computata nella liquidazione relativa al periodo successivo. Non è consentita l'opzione di cui al comma 3 nell'ipotesi di applicazione del margine globale".

Rammendiamo, infine, che i soggetti che utilizzano il metodo globale non possono scegliere di applicare l'imposta nei modi ordinari, così come previsto dall'art. 36, comma 3 del DL n. 41/1995, a meno non abbiano precedentemente optato per il sistema analitico.

DETERMINAZIONE DEL MARGINE GLOBALE E DELL'IMPOSTA DOVUTA

I contribuenti che applicano il metodo globale calcolano il margine come differenza tra:

- l'ammontare complessivo di tutte le cessioni; e
- l'ammontare complessivo di tutti gli acquisti, comprese le spese di riparazione e accessorie sostenute nel mese/trimestre di riferimento.

Segue un esempio.

Esempio

Ipotizziamo che nel mese di febbraio 2024 un commerciante abbia effettuato le seguenti operazioni:

- cessioni di beni usati € 26.000;
- Acquisti di beni usati € 13.800.

Si deve procedere nel seguente modo:

Calcolo del **margine globale** = 26.000 – 13.800 = € 12.200;

Imponibile = 12.200 / 1,22 = € 10.000;

IVA da versare = 10.000 x 22% = € 2.200

MARGINE GLOBALE NEGATIVO

Diversamente da quanto accade nel metodo analitico, se dal sistema globale emerge un margine negativo questo può essere computato nella liquidazione relativa al periodo successivo, così come previsto dal penultimo periodo del comma 6 dell'art. 36 del DL n. 41/1995.

Segue un esempio

Esempio

Ipotizziamo che nel mese di febbraio 2024 un commerciante abbia effettuato le seguenti operazioni:

- cessioni di beni usati € 26.000;
- Acquisti di beni usati € 30.000.

Si deve procedere nel seguente modo:

Calcolo del **marginale globale** = 26.000 – 30.000 = - € **4.000**;

Detto importo può essere portato in diminuzione del margine globale relativo al periodo successivo.

RETTIFICA ALL'AMMONTARE DEGLI ACQUISTI

Il citato documento di prassi n. 177/1995 esamina due casi in cui è necessario operare una rettifica in diminuzione degli acquisti risultanti dall'apposito registro.

Caso 1

Se i beni usati sono esportati ai sensi degli artt. 8, 8-bis, 71 e 72 del DPR n. 633/1972 il relativo costo non influenza il calcolo del margine e per questa ragione si dovrà operare una rettifica in diminuzione dell'ammontare degli acquisti relativi al periodo di riferimento.

Al verificarsi di una situazione di tal genere occorre, come evidenziato nella circolare n. 50/1996, determinare il margine relativo alle predette esportazioni con il metodo analitico.

A ben vedere, infatti, oltre ai costi dei beni esportati non concorrono alla formazione del margine globale nemmeno i corrispettivi incassati dal rivenditore.

Caso 2

Le stesse regole appena viste valgono anche nel caso in cui il bene è ceduto senza IVA per effetto dell'applicazione del "**reverse charge**", di cui all'art. 74, commi 7 e 8 del DPR n. 633/1972.

FATTURAZIONE

Le stesse regole previste per il metodo analitico e forfetario valgono anche per il metodo globale.

Pertanto, anche in questo caso la fattura non deve riportare l'indicazione separata dell'IVA.

REGISTRAZIONE

I contribuenti che adottano il metodo globale devono predisporre due distinti registri, uno per gli acquisti e uno per le vendite.

Nello specifico è necessario:

- annotare nel registro acquisti i beni interessati dalla disciplina, avendo cura di riportare: la data di acquisto, la natura, la quantità, la qualità e il costo d'acquisto. Si ricorda, poi, che l'annotazione deve essere effettuata entro 15 giorni dall'acquisto e, comunque, non oltre la data di annotazione della rivendita;
- annotare nel registro delle cessioni, le cessioni dei beni usati entro il giorno successivo non festivo avendo cura di riportare: la data di acquisto, la natura, la qualità e quantità dei beni ceduti e i relativi corrispettivi comprensivi di IVA e distinti per aliquota.

Nella circolare n. 177/1995 viene chiarito, inoltre, che:

- nei casi in cui non vi è obbligo di tenere il registro dei corrispettivi, il contribuente può procedere al calcolo del margine e alla predisposizione della liquidazione IVA dei beni assoggettati al regime globale, direttamente nel registro speciale delle cessioni dei beni usati;

- se il contribuente effettua altre operazioni assoggettate al regime ordinario, oltre a quelle in regime del margine, nel registro tenuto dovrà riportare il margine globale delle cessioni dei beni in regime speciale. Successivamente, lo stesso contribuente dopo aver scorporato l'imposta dal margine globale dovrà procedere alla liquidazione dell'IVA complessiva dovuta nel periodo;
- i soggetti che adottano il regime globale e che occasionalmente pongono in essere anche operazioni soggette al regime analitico possono utilizzare gli stessi registri previsti per il regime globale, senza la necessità di predisporre il registro di carico e scarico richiesto dal sistema analitico. Pertanto, operando in tal modo e tenendo ben distinti i relativi elementi possono considerarsi assolti gli adempimenti di registrazione delle operazioni assoggettate al regime analitico.

SPESE DI RIPARAZIONE E ACCESSORIE

Nel margine globale rientrano pure le spese di riparazione e accessorie.

Dal documento di prassi n. 177/1995 ricaviamo, inoltre, che dette spese possono essere annotate anche successivamente alla cessione del bene, ma, comunque, non oltre il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

DETERMINAZIONE DEL MARGINE IN PRESENZA DI ALIQUOTE DIVERSE

L'ultimo periodo dell'art. 38, comma 4 del DL n. 41/1995⁴ prevede un particolare procedimento di determinazione del margine per il caso della contemporanea presenza di beni assoggettati ad aliquote IVA diverse.

Ebbene, in una situazione di tal genere, il margine globale di periodo deve essere calcolato rapportando i corrispettivi soggetti alla stessa aliquota all'ammontare complessivo dei corrispettivi annotati per il periodo di riferimento.

Segue un esempio.

⁴ L'art. 38, comma 4, ultimo periodo del DL n. 41/1995 dispone che: ".....Se i beni sono soggetti ad aliquote diverse, gli imponibili da assoggettare alle corrispondenti aliquote sono determinati in base al rapporto tra i corrispettivi soggetti alla stessa aliquota e l'ammontare complessivo dei corrispettivi annotati per il periodo di riferimento".

Esempio

Ipotizziamo che nel I trimestre del 2024 un commerciante abbia:

- totalizzato un margine globale pari a € 40.000;
- incassato corrispettivi totali per € 200.000, di cui 80.000 soggetti ad aliquota del 22% e € 120.000 assoggettati ad aliquota del 10%.

In un caso del genere occorre ripartire il margine globale nel seguente modo:

$$40.000 \times 40\%^5 = 16.000 \text{ al } 22\%;$$

$$40.000 \times 60\%^6 = 24.000 \text{ al } 10\%;$$

Trovati questi valori si deve scorporare l'IVA:

$$16.000/1,22 = 13.114,75;$$

$$24.000/1,10 = 21.818,18$$

Determinati gli imponibili posso calcolare l'IVA relativa:

$$\text{IVA al } 22\% = 13.114,75 \times 22\% = \mathbf{\text{€ } 2.885,25};$$

$$\text{IVA al } 10\% = 21.818,18 \times 10\% = \mathbf{\text{€ } 2.181,82}$$

RIDETERMINAZIONE DEL MARGINE SU BASE ANNUA

Può capitare che chi utilizza il metodo del margine globale sia costretto ad effettuare un conguaglio in sede di dichiarazione annuale considerando tutte le operazioni dell'anno.

Più precisamente, potrebbe verificarsi che l'eccedenza dei costi del mese di dicembre o del IV trimestre non corrisponda all'eccedenza risultante dalla dichiarazione annuale da utilizzare nella liquidazione periodica del mese di gennaio o del I trimestre.

Ecco che in casi del genere è buona norma procedere ad effettuare il conguaglio nel minor tempo possibile.

⁵ Il 40% è stato ottenuto dalla seguente proporzione (100 : X = 200.000 : 80.000) da cui $x = (80.000 \times 100)/200.000 = 40\%$.

⁶ Il 60% è stato ottenuto dalla seguente proporzione (100 : X = 200.000 : 120.000) da cui $x = (120.000 \times 100)/200.000 = 60\%$.

L'Approfondimento

I modelli di comunicazione dei crediti d'imposta

PREMESSA

Da febbraio 2023 il Governo sta intervenendo a più riprese per bloccare la cessione di crediti d'imposta o comunque limitarne la circolazione al fine di salvaguardare i conti pubblici. Il primo intervento era legato ai bonus edili con il D.L. 11/2023. A fine anno con il DL 220/2023 hanno messo mano al decreto 11/2023, cercando di mitigare il blocco in esso contenuto. Arriva quindi il terzo decreto a marzo 2024, il D.L. 30/03/2024 con il quale si è ritornati a limitare la possibilità di fruire dello sconto in fattura o della cessione dei crediti nel comparto edile, ma ha altresì obbligato gli imprenditori a comunicare ex ante gli investimenti che possono fruire di un credito d'imposta ed ex post quale conferma che gli investimenti annunciati ex ante sono stati ultimati; nella informativa da fornire, fra gli altri dati, c'è anche la ripartizione temporale dei crediti d'imposta spettanti.

In estrema sintesi, il Governo vuole fare una pianificazione finanziaria volta a far sì che non ci siano poi sorprese legate alla copertura finanziaria per le agevolazioni fiscali.

Per addivenire alla predetta pianificazione finanziaria, il D.L. 39/2024 ha previsto che gli imprenditori che intendono effettuare una serie di investimenti che fra poco individueremo debbano inviare una apposita comunicazione preventiva e di consuntivo. Demandato ad approvare i modelli e le relative istruzioni è stato il Ministero delle Imprese e del Made in Italy; ente deputato a gestire la rendicontazione è il GSE, al quale vanno indirizzati i modelli.

Ma quali sono gli investimenti coinvolti in questa comunicazione? Il Legislatore ha previsto che la comunicazione vada effettuata per:

- gli investimenti in beni strumentali "Industria 4.0" ex Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021);
- gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, comprese le attività di innovazione tecnologica per il raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ex Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020).

Due sono gli allegati al Decreto Direttoriale del MIMIT:

- allegato a) per gli investimenti "Industria 4.0";
- allegato b) per gli altri investimenti.

Vediamo anche il tipo di comunicazione che va presentata per entrambe le tipologie di investimento:

1. Investimenti che "si intendono effettuare" a decorrere dal 30.3.2024:
 - comunicazione preventiva (ex ante) nella quale indicare gli investimenti "programmati" dal 30.3.2024 nonché la presunta ripartizione negli anni del credito d'imposta e la relativa fruizione;
 - comunicazione (ex post) "a consuntivo" all'atto del completamento degli investimenti.
2. Investimenti effettuati nel periodo 1.1 - 29.3.2024
 - Comunicazione (ex post) di completamento degli investimenti.
3. esclusivamente per gli investimenti "Industria 4.0", relativi al 2023, è inoltre previsto che la compensazione dei crediti maturati e non ancora usufruiti è subordinata all'invio di un'apposita comunicazione.

Per facilitare poi l'attività dei professionisti, si ricorda che con la Risoluzione 12.4.2024, n. 19/E l'Agenzia delle Entrate nelle more dell'adozione del previsto decreto di individuazione della modalità / termini di presentazione delle predette comunicazioni, ha sospeso l'utilizzo in compensazione, nel mod. F24, dei crediti d'imposta identificati dai seguenti codici tributo, *quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come «anno di riferimento» 2023 o 2024.*

Si riportano i codici tributo, la materia cui si riferiscono e l'anno da indicare nel modello F24.

Credito d'imposta	Codice tributo sospeso		Anno rif.
Industria 4.0	6936	Investimenti in beni strumentali nuovi Tabella A, L. 232/2016 - art. 1, co. 1056, 1057 e 1057-bis, L. 178/2020	2023 e 2024
	6937	Investimenti in beni strumentali nuovi Tabella B, L. 232/2016 - art. 1, co. 1058, L. 178/2020	

Attività di R&S	6938	Investimenti in R&S, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - art. 1, co. 198 e ss., L. 160/2019	2024
	6939	Investimenti in R&S - Misura incrementale per investimenti nelle Regioni del Mezzogiorno - art. 244, co. 1, DL n. 34/2020	
	6940	Investimenti in R&S - Misura incrementale per gli investimenti nelle Regioni del sisma centro Italia - art. 244, co. 1, DL n. 34/2020	

LA MODULISTICA

Recentemente il MiMiT con il Decreto 24.4.2024 ha approvato 2 specifici modelli utilizzabili per le predette comunicazioni preventive e consuntive. In realtà i modelli sono i medesimi che erano già stati approvati con DM 6/10/2021 la cui presentazione era facoltativa; contengono solamente delle implementazioni volte a fornire i dati utili per la programmazione di bilancio.

Ora, diversamente dal DM del 2021, all'articolo 1, comma 7, viene previsto che la presentazione dei modelli è condizione essenziale per poter fruire del credito d'imposta in compensazione nel mod. F24.

Ma vediamo nello specifico la composizione dei modelli.

Allegato 1 – investimenti “industria 4.0”

L'allegato 1 contiene il modello da utilizzare dai soggetti che effettuano investimenti “industria 4.0 ed è composto:

- dal Frontespizio;
- dalle sezioni A e B nelle quali riportare i dati e le informazioni relative agli investimenti in beni materiali di cui alla tabella A e immateriali di cui alla tabella B allegata alla Finanziaria 2017. Attraverso la leggenda posta in sequenza rispetto al modello si rinvengono i codici da inserire nei vari campi oltre all'indicazione della ripartizione negli anni dei relativi crediti d'imposta.

Il modello va inviato tramite PEC, all'indirizzo transizione4@pec.gse.it dopo averlo firmato digitalmente. Una particolarità di nuova introduzione è che il predetto modello deve essere inoltrato:

1. in via preventiva, per comunicare:
 - l'ammontare complessivo degli investimenti che si intende effettuare a decorrere dal 30.3.2024 e la presunta fruizione negli anni del credito;
 - l'ammontare degli investimenti effettuati dal 1/1/2023 al 29/3/2024;
2. in via consuntiva, al completamento degli investimenti al fine di aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva.

A seconda della tipologia di comunicazione, nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente specificazione:

- "*Comunicazione preventiva_Codice fiscale oppure partita IVA dell'impresa*";
- "*Comunicazione di completamento_Codice fiscale oppure partita IVA dell'impresa*".

Allegato 2 – investimenti R&S e altri

Con il secondo modello allegato al Decreto devono essere fornite le informazioni relative agli altri investimenti che generano credito d'imposto e si compone:

- del Frontespizio;
- da 6 Sezioni nelle quali indicare le diverse attività ammissibili. Anche in questo caso nella leggenda si trovano le indicazioni dei codici da riportare nei vari campi oltre alla ripartizione negli anni del credito d'imposta.

Le sezioni riguardano, come detto, gli investimenti specifici e precisamente:

- Sezione A - Investimenti in attività di ricerca e sviluppo;
- Sezione B1 - Investimenti in attività di innovazione tecnologica,
- Sezione B2 - Investimenti in progetti di innovazione tecnologica finalizzati al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0,
- Sezione B3 - Investimenti in progetti di innovazione tecnologica finalizzati al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica;
- Sezione C - Investimenti in attività di design e ideazione estetica;
- Sezione D - Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

Anche questo modello va inviato:

- in via preventiva, per comunicare:
 - l'ammontare complessivo degli investimenti che si intende effettuare a decorrere dal 30.3.2024 e la presunta fruizione negli anni del credito;
 - gli investimenti effettuati dall'1.1.2024 al 29.3.2024

- in via consuntiva, al completamento degli investimenti al fine di aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva.

Il modello dopo essere stato firmato digitalmente, va inviato tramite PEC al seguente indirizzo: transizione4@pec.gse.it

Anche per il modello allegato 2, seconda della tipologia di comunicazione, nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente specificazione:

- "*Comunicazione preventiva_Codice fiscale oppure partita IVA dell'impresa*";
- "*Comunicazione di completamento_Codice fiscale oppure partita IVA dell'impresa*".

Per agevolare il lettore si riportano i 2 modelli allegati al Decreto, ma sarà utile prelevare i modelli in formato digitabile cliccando sul seguente link:

<https://www.mimit.gov.it/it/notizie-stampa/transizione-4-0-al-via-la-procedura-per-compensare-crediti-dimposta>



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA RICONVERSIONE E LA CRISI INDUSTRIALE,
L'INNOVAZIONE, LE PMI E IL MADE IN ITALY

ALLEGATO 1

**MODELLO DI COMUNICAZIONE DEI DATI CONCERNENTI IL CREDITO D'IMPOSTA PER
INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI FUNZIONALI ALLA TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA E
DIGITALE DELLE IMPRESE DI CUI AGLI ALLEGATI A E B ALLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232
(art. 6, decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39)**

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Denominazione: _____

Codice fiscale / p. IVA: _____

Codice ATECO: _____

Dimensione impresa (micro, piccola, media, grande): _____

Sede legale (Comune): _____

Posta elettronica certificata: _____

**SEZIONE A – INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI MATERIALI DI CUI ALL’ALLEGATO A ALLA
LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232**

Periodo di realizzazione degli investimenti (MM-AAAA / MM-AAAA):

Codice Tributo: 6936

1. Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti (primo gruppo allegato A)										
Voce ¹										
1.1 <input type="checkbox"/>	1.2 <input type="checkbox"/>	1.3 <input type="checkbox"/>	1.4 <input type="checkbox"/>	1.5 <input type="checkbox"/>	1.6 <input type="checkbox"/>	1.7 <input type="checkbox"/>	1.8 <input type="checkbox"/>	1.9 <input type="checkbox"/>	1.10 <input type="checkbox"/>	1.11 <input type="checkbox"/>
1.12 <input type="checkbox"/>	1.13 <input type="checkbox"/>									
Costo agevolabile										€
2. Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità (secondo gruppo allegato A)										
Voce ²										
2.1 <input type="checkbox"/>	2.2 <input type="checkbox"/>	2.3 <input type="checkbox"/>	2.4 <input type="checkbox"/>	2.5 <input type="checkbox"/>	2.6 <input type="checkbox"/>	2.7 <input type="checkbox"/>	2.8 <input type="checkbox"/>	2.9 <input type="checkbox"/>		
Costo agevolabile										€
3. Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0» (terzo gruppo allegato A)										
Voce ²										
3.1 <input type="checkbox"/>	3.2 <input type="checkbox"/>	3.3 <input type="checkbox"/>	3.4 <input type="checkbox"/>							
Costo agevolabile										€
TOTALE COSTO AGEVOLABILE										€
TOTALE CREDITO D’IMPOSTA										€

FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA	2023	2024	2025	2026	2027	2028	...

¹ Barrare la/e voce/i dell’allegato A cui è riconducibile ciascun investimento effettuato (vedasi legenda in appendice).

**SEZIONE B – INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI IMMATERIALI DI CUI ALL’ALLEGATO B
LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232**

Periodo di realizzazione degli investimenti (MM-AAAA / MM-AAAA):

Codice Tributo: 6937

software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni												
Voce ²												
1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>	7 <input type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>	9 <input type="checkbox"/>	10 <input type="checkbox"/>	11 <input type="checkbox"/>	12 <input type="checkbox"/>	
13 <input type="checkbox"/>	14 <input type="checkbox"/>	15 <input type="checkbox"/>	16 <input type="checkbox"/>	17 <input type="checkbox"/>	18 <input type="checkbox"/>	19 <input type="checkbox"/>	20 <input type="checkbox"/>	21 <input type="checkbox"/>	22 <input type="checkbox"/>	23 <input type="checkbox"/>		
TOTALE COSTO AGEVOLABILE												€
TOTALE CREDITO D’IMPOSTA												€

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	...
FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA							

Il/la rappresentante legale
(firmato digitalmente)

² Barrare la/e voce/i dell’allegato B cui è riconducibile ciascun investimento effettuato (vedasi legenda in appendice).

LEGENDA

Allegato A - Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»

1. Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:

1.1 macchine utensili per asportazione

1.2 macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio, plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici

1.3 macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime

1.4 macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali

1.5 macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura

1.6 macchine per il confezionamento e l'imballaggio

1.7 macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio, macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico)

1.8 robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot

1.9 macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici

1.10 macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale

1.11 macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio, RFID, visori e sistemi di visione e mecatronici)

1.12 magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica

1.13 dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti

2. Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità:

2.1 sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica

2.2 altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica

2.3 sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio, macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali

in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio, caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio, porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale

2.4 dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive

2.5 sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio, RFID - Radio Frequency Identification)

2.6 sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio, forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud

2.7 strumenti e dispositivi per l'etichettatura, l'identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi

2.8 componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni, filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti

3. Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»:

3.1 banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio, caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità)

3.2 sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/ robotizzata/interattiva il compito dell'operatore

3.3 dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality

3.4 interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l'operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica

Allegato B - Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»

1. Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica

simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di [impatto ambientale](#)) e/o l'archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics)

2. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni, software, sistemi

3. piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l'efficienza del sistema di produzione

4. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio, sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del cloud computing)

5. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud

6. software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio, di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali

7. software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali

8. software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l'ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi

9. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l'instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi

10. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi

11. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing)

12. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all'elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting)

13. software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un'abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell'impianto

14. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem),
15. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva
16. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite wearable device
17. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l'acquisizione, la veicolazione e l'elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile
18. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica
19. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity)
20. software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali
21. sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce;
22. software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
23. software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle 'attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on field).



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA RICONVERSIONE E LA CRISI INDUSTRIALE,
L'INNOVAZIONE, LE PMI E IL MADE IN ITALY

ALLEGATO 2

**MODELLO DI COMUNICAZIONE DEI DATI CONCERNENTI IL CREDITO D'IMPOSTA PER
INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DESIGN E
IDEAZIONE ESTETICA**

(Articolo 6, decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Denominazione: _____

Codice fiscale / p. IVA: _____

Codice ATECO: _____

Dimensione impresa (micro, piccola, media, grande): _____

Sede legale (Comune): _____

Posta elettronica certificata: _____

SEZIONE A – INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO
 (Art. 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e articolo 2 del DM 26 maggio 2020)

Periodo di realizzazione degli investimenti (MM-AAAA / MM-AAAA):

Codice Tributo³: _____

TIPOLOGIA SPESE ELEGGIBILI	SPESE SOSTENUTE DIRETTAMENTE	SPESE INFRAGRUPPO
a1)	€ n. addetti	€ n. addetti
a2)	€ n. addetti	€ n. addetti
b1)	€	€
b2)	€	€
c1)	€	€
c2)	€	€
d)	€	€
e)	€	€
f)	€	€
TOTALE SPESE ELEGGIBILI	€	€
		€
TOTALE BASE DI CALCOLO DEL CREDITO D'IMPOSTA		€

- Nel caso di spese infragruppo, il soggetto committente compilerà la colonna sulla base delle indicazioni rendicontate dal soggetto commissionario che ha eseguito le attività previste dal contratto.
- Nel rigo corrispondente alla voce a1), indicare le spese di personale diverse da quelle indicate nel successivo rigo corrispondente alla voce a2).
- Nel rigo corrispondente alla voce a2), indicare l'importo (già maggiorato) relativo alle spese in relazione alle quali si rende applicabile la maggiorazione del 150 per cento, ai sensi del comma 200, lettera a).
- Nel rigo corrispondente alla voce c2), indicare l'importo (già maggiorato) relativo alle spese in relazione alle quali si rende applicabile la maggiorazione del 150 per cento, ai sensi del comma 200, lettera c).

³ “6938” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019”;

“6939” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”;

“6940” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”.

Nel caso di codice tributo “6939” e “6940” non occorre compilare le sezioni B e C

SEZIONE B1 – INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA
 (Art. 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e articolo 3 del DM 26 maggio 2020)

Periodo di realizzazione degli investimenti (MM-AAAA / MM-AAAA):

Codice Tributo: 6938

TIPOLOGIA SPESE ELEGGIBILI	SPESE SOSTENUTE DIRETTAMENTE	SPESE INFRAGRUPPO
a1)	€ n. addetti	€ n. addetti
a2)	€ n. addetti	€ n. addetti
b1)	€	€
b2)	€	€
c	€	€
d)	€	€
e)	€	€
TOTALE SPESE ELEGGIBILI	€	€
		€
TOTALE BASE DI CALCOLO DEL CREDITO D'IMPOSTA		€

- Nel caso di spese infragruppo, il soggetto committente compilerà la colonna sulla base delle indicazioni rendicontate dal soggetto commissionario che ha eseguito le attività previste dal contratto.
- Nel rigo corrispondente alla voce a1), indicare le spese di personale diverse da quelle indicate nel successivo rigo corrispondente alla voce a2).
- Nel rigo corrispondente alla voce a2), indicare l'importo (già maggiorato) relativo alle spese in relazione alle quali si rende applicabile la maggiorazione del 150 per cento, ai sensi del comma 201, lettera a).

SEZIONE B2 – INVESTIMENTI IN PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI DI INNOVAZIONE DIGITALE 4.0

(Art. 1, comma 203, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e articolo 5, comma 1, del DM 26 maggio 2020)

Periodo di realizzazione degli investimenti (MM-AAAA / MM-AAAA):

Codice Tributo: 6938

TIPOLOGIA SPESE ELEGGIBILI ⁴	SPESE SOSTENUTE DIRETTAMENTE	SPESE INFRAGRUPPO
a1)	€ n. addetti	€ n. addetti
a2)	€ n. addetti	€ n. addetti
b1)	€	€
b2)	€	€
c	€	€
d)	€	€
e)	€	€
TOTALE SPESE ELEGGIBILI	€	€
		€
TOTALE BASE DI CALCOLO DEL CREDITO D'IMPOSTA		€

- Nel caso di spese infragruppo, il soggetto committente compilerà la colonna sulla base delle indicazioni rendicontate dal soggetto commissionario che ha eseguito le attività previste dal contratto.
- Nel rigo corrispondente alla voce a1), indicare le spese di personale diverse da quelle indicate nel successivo rigo corrispondente alla voce a2).
- Nel rigo corrispondente alla voce a2), indicare l'importo (già maggiorato) relativo alle spese in relazione alle quali si rende applicabile la maggiorazione del 150 per cento, ai sensi del comma 201, lettera a).

⁴ Vedasi legenda in appendice.

SEZIONE B3 – INVESTIMENTI IN PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI DI TRANSIZIONE ECOLOGICA

(Art. 1, comma 203, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e articolo 5, comma 2, del DM 26 maggio 2020)

Periodo di realizzazione degli investimenti (MM-AAAA / MM-AAAA):

Codice Tributo: 6938

TIPOLOGIA SPESE ELEGGIBILI ⁵	SPESE SOSTENUTE DIRETTAMENTE	SPESE INFRAGRUPPO
a1)	€ n. addetti	€ n. addetti
a2)	€ n. addetti	€ n. addetti
b1)	€	€
b2)	€	€
c	€	€
d)	€	€
e)	€	€
TOTALE SPESE ELEGGIBILI	€	€
		€
TOTALE BASE DI CALCOLO DEL CREDITO D'IMPOSTA		€

- Nel caso di spese infragruppo, il soggetto committente compilerà la colonna sulla base delle indicazioni rendicontate dal soggetto commissionario che ha eseguito le attività previste dal contratto.
- Nel rigo corrispondente alla voce a1), indicare le spese di personale diverse da quelle indicate nel successivo rigo corrispondente alla voce a2).
- Nel rigo corrispondente alla voce a2), indicare l'importo (già maggiorato) relativo alle spese in relazione alle quali si rende applicabile la maggiorazione del 150 per cento, ai sensi del comma 201, lettera a).

⁵ Vedasi legenda in appendice.

SEZIONE C – INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA
(Art. 1, comma 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e articolo 4, del DM 26 maggio 2020)

Periodo di realizzazione degli investimenti (MM-AAAA / MM-AAAA):

Codice Tributo: 6938

TIPOLOGIA SPESE ELEGGIBILI ⁶	SPESE SOSTENUTE DIRETTAMENTE	SPESE INFRAGRUPPO
a1)	€ n. addetti	€ n. addetti
a2)	€ n. addetti	€ n. addetti
b1)	€	€
b2)	€	€
c)	€	€
d)	€	€
e)	€	€
TOTALE SPESE ELEGGIBILI	€	€
		€
TOTALE BASE DI CALCOLO DEL CREDITO D'IMPOSTA		€

- Nel caso di spese infragruppo, il soggetto committente compilerà la colonna sulla base delle indicazioni rendicontate dal soggetto commissionario che ha eseguito le attività previste dal contratto.
- Nel rigo corrispondente alla voce a1), indicare le spese di personale diverse da quelle indicate nel successivo rigo corrispondente alla voce a2).
- Nel rigo corrispondente alla voce a2), indicare l'importo (già maggiorato) relativo alle spese in relazione alle quali si rende applicabile la maggiorazione del 150 per cento, ai sensi del comma 202, lettera a).

⁶ Vedasi legenda in appendice.

SEZIONE D – CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA

FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA	2025	2026	2027	2028	2029	2030	...

Il/la rappresentante legale
(firmato digitalmente)

LEGENDA

SEZIONE A - TIPOLOGIA SPESE AMMISSIBILI

(Art. 1, comma 200, Legge n. 160/2019)

a1) spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni

a2) spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale standard dell'educazione (Isced) dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo

b1) quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota

b2) quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota

c1) spese per contratti di ricerca extra-muros aventi a oggetto il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo da parte di soggetti commissionari non appartenenti al gruppo

c2) spese per contratti di ricerca extra-muros aventi a oggetto il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo da parte di università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato, nonché con start-up innovative, di cui all'[art. 25, DL n. 179/2012](#), convertito, con modificazioni, dalla [Legge n. 221/2012](#)

d) quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di € 1.000.000 e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta

e) spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta

f) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta svolti internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota

SEZIONI B1, B2 E B3 - TIPOLOGIA SPESE AMMISSIBILI

(Art. 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

- a1) spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa, nei limiti dell'effettivo impiego in tali operazioni
- a2) spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione Isced dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica
- b1) quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota
- b2) quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota
- c) spese per contratti extra-muros aventi a oggetto il diretto svolgimento delle attività di innovazione tecnologica da parte di soggetti commissionari non appartenenti al gruppo
- d) spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta
- e) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota

SEZIONE C - TIPOLOGIA SPESE AMMISSIBILI

(Art. 1, comma 202, Legge n. 160/2019)

- a1) spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nei limiti dell'effettivo impiego in tali attività
- a2) spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di una laurea in design o altri titoli equiparabili, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica
- b1) quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari
- b2) quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai software utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica

ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari

c) spese per contratti extra-muros aventi a oggetto il diretto svolgimento delle attività di design e innovazione estetica da parte di soggetti commissionari non appartenenti al gruppo

d) spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d'imposta

e) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta.

L'Approfondimento

La gestione del risultato del 730/2024

PREMESSA

A decorrere dallo scorso 30 aprile, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili e consultabili i Modelli 730/2024 precompilati.

La nuova interfaccia grafica permette di consultare tutti i dati messi a disposizione dell'Agenzia e utilizzati dalla stessa per la formulazione del modello dichiarativo precompilato.

Con le più recenti novità introdotte ad opera del D.lgs. 1/2024, in attuazione della delega fiscale, l'utilizzo del Modello 730/2024 è stato ulteriormente incentivato anche a favore di quei soggetti, che pur avendo un sostituto d'imposta, vogliono appoggiarsi direttamente all'Agenzia delle Entrate per l'erogazione dei rimborsi o il pagamento dell'importo a debito.

Per i modelli 730 senza sostituto, il contribuente dovrà operare in autonomia sia per comunicare il proprio numero di conto corrente, nel caso di saldo della liquidazione a credito (alternativamente verrà recapitato un assegno vidimato da Poste Italiane Spa), sia per effettuare i versamenti con Modello F24, nel caso di saldo a debito.

Analizziamo, nel corso di questo intervento, tutte le peculiarità legate a questi aspetti.

MODELLI CON SOSTITUTO D'IMPOSTA

Con la presentazione di un Modello 730/2024 ordinario o precompilato, in cui sia indicato un sostituto d'imposta, il risultato della liquidazione dell'imposta è riportato:

- a rigo 161, Modello 730-3, nel caso in cui emerga un debito. Detto importo viene trattenuto dal sostituto d'imposta o dall'Ente pensionistico in busta paga e potrà essere, eventualmente, oggetto di rateizzazione, su richiesta del contribuente;
- a rigo 163, Modello 730/3, nel caso in cui emerga un credito. Detto importo viene rimborsato dal datore di lavoro o dall'Ente pensionistico in busta paga, in una o più tranches.

MOD. 730 ORDINARIO - IMPORTI DA TRATTENERE O DA RIMBORSARE				
	RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI DI SALDO E DEGLI EVENTUALI ACCONTI IN	RATE	SALDO E PRIMO ACCONTO	SECONDO O UNICO ACCONTO
161	IMPORTO CHE SARA' TRATTENUTO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA Saldo e primo acconto nel mese di luglio (agosto/settembre per i pensionati). Secondo o unico acconto nel mese di novembre. Nel caso di richiesta di rateizzazione il saldo ed il primo acconto saranno ripartiti in base al numero di rate richiesto		,00	,00
162	IMPORTO DA VERSARE CON IL MOD. F24 (dipendenti senza sostituto). Saldo e primo acconto nel mese di giugno. Secondo o unico acconto nel mese di novembre. Per il dettaglio delle imposte da versare vedere i righi da 231 a 245		,00	,00
				CREDITO
163	IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA Nel mese di luglio (agosto/settembre per i pensionati)			,00
164	IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (dipendenti senza sostituto)			,00

Il sostituto d'imposta indicato nel Modello 730/2024 procederà, quindi, a decorrere dalla retribuzione di competenza del mese di luglio:

- ad effettuare i rimborsi che derivano dal Modello 730/4, relativi all'IRPEF e alle altre imposte indicate, oppure
- a trattenere le somme o le rate dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all'IRPEF e alla cedolare secca, alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, di acconto del 20% su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all'addizionale comunale all'IRPEF e dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato.

Nel primo caso (risultato a credito), il sostituto d'imposta eroga il rimborso fino a concorrenza della propria capienza fiscale. Qualora quest'ultima risulti insufficiente a consentire il rimborso integrale, gli importi residui potranno essere rimborsati operando sulle ritenute d'acconto dei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta, fino al mese di dicembre.

Viceversa (risultato a debito), nel caso in cui la retribuzione erogata nel mese di luglio dovesse essere insufficiente a garantire il versamento dell'intero importo dovuto, la parte residua verrà trattenuta dalle buste paga dei mesi successivi fino alla fine del periodo d'imposta e, comunque, fino al completo pagamento dell'importo dovuto. La somma sarà tuttavia maggiorata dell'interesse dello 0,40% mensile, previsto per le ipotesi di incapienza. Per importi a debito uguali o inferiori a 12 euro, non va effettuato alcun pagamento.

Per i pensionati, che indicano quale sostituto d'imposta un ente pensionistico, le operazioni sopra citate sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre.

Per i saldi a debito, a novembre viene effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all'IRPEF e alla cedolare secca. Entro il 10.10.2024, il contribuente, sotto la sua responsabilità, può comunicare per iscritto al sostituto d'imposta l'eventuale importo che ritiene dovuto al Fisco, qualora fosse minore di quello risultante dal prospetto di liquidazione (metodo c.d. "previsionale").

MODELLI SENZA SOSTITUTO D'IMPOSTA

Con la presentazione di un Modello 730/3 ordinario o precompilato, in cui non sia indicato un sostituto d'imposta, c.d. modello "senza sostituto d'imposta", il risultato della liquidazione dell'imposta è riportato:

- a rigo 162, Modello 730/3, nel caso in cui emerga un debito. Detto importo dovrà essere versato dal contribuente, tramite Modello F24, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (home banking, Fisconline, intermediario abilitato, etc.);
- a rigo 164, Modello 730/3, nel caso in cui emerga un credito. Il rimborso di detto credito sarà operato direttamente dall'Agenzia delle Entrate, tramite bonifico bancario o assegno vidimato recapitato presso il domicilio del contribuente.

MOD. 730 ORDINARIO - IMPORTI DA TRATTENERE O DA RIMBORSARE				
	RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI DI SALDO E DEGLI EVENTUALI ACCONTI IN	RATE	SALDO E PRIMO ACCONTO	SECONDO O UNICO ACCONTO
161	IMPORTO CHE SARA' TRATTENUTO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA Saldo e primo acconto nel mese di luglio (agosto/settembre per i pensionati). Secondo o unico acconto nel mese di novembre. Nel caso di richiesta di rateizzazione il saldo ed il primo acconto saranno ripartiti in base al numero di rate richiesto		.00	.00
162	IMPORTO DA VERSARE CON IL MOD. F24 (dipendenti senza sostituto). Saldo e primo acconto nel mese di giugno. Secondo o unico acconto nel mese di novembre. Per il dettaglio delle imposte da versare vedere i righi da 231 a 245		.00	.00
				CREDITO
163	IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA Nel mese di luglio (agosto/settembre per i pensionati)			.00
164	IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (dipendenti senza sostituto)			.00

A decorrere dal 2024, ai sensi di quanto disposto dal comma 2, articolo 2, D.lgs. 1/2024 (c.d. "Decreto Adempimenti"), anche i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, anche in presenza di un datore di lavoro o ente pensionistico che possa effettuare le operazioni conguaglio, possono scegliere di presentare il Modello 730 c.d. "in assenza di sostituto". In tal modo, il relativo importo a credito potrà essere erogato direttamente dall'Agenzia delle Entrate mentre, in ipotesi di liquidazione a debito, il contribuente dovrà versare in autonomia i modelli F24 contenenti il *quantum* determinato con il Modello 730.

Nel caso in cui dalla dichiarazione emerga un debito, il soggetto che presta l'assistenza fiscale dovrà, alternativamente:

- trasmettere il Modello F24 in via telematica all'Agenzia delle Entrate (si ritiene che per tale servizio il CAF o il professionista possa richiedere al contribuente un compenso;

- consegnare al contribuente, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di pagamento, il Modello F24 compilato per il successivo pagamento.

Nel caso di liquidazione a debito con modello F24, i versamenti devono essere effettuati con le stesse modalità ed entro i termini previsti per il pagamento delle imposte derivanti dal Modello REDDITI PF 2024. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, D.P.R. 435/2001, il termine di versamento ordinario è stabilito al 30.06.2024 che, cadendo di domenica, slitta al 01.07.2024. Pertanto, il Modello F24 dovrà essere consegnato al contribuente al più tardi entro il 21.06.2024.

Il versamento potrà essere eseguito anche entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto, con maggiorazione dello 0,40%, quindi entro il 31.07.2024. Pertanto, il Modello F24 dovrà essere consegnato al contribuente al più tardi entro il 19.07.2024.

Qualora dalla dichiarazione emerga un credito, i rimborsi relativi all'IRPEF, alle addizionali, alla cedolare secca, all'imposta sostitutiva sui premi di risultato, sono erogati direttamente dall'Agenzia delle Entrate sulla base del risultato finale della dichiarazione. In particolare:

- se il contribuente ha fornito all'Agenzia delle Entrate le coordinate del proprio conto corrente bancario o postale (IBAN), il rimborso è accreditato su detto conto;
- se il contribuente non ha comunicato le proprie coordinate bancarie o postali, in conformità a quanto indicato nel D.M. 22 novembre 2019, l'erogazione dei rimborsi avviene tramite titoli di credito a copertura garantita (assegni vidimati) emessi da Poste Italiane Spa.

Come anticipato, si ricorda che i rimborsi di importo inferiore o uguale a 12 euro non vengono erogati (idem per gli importi a debito). Per i soggetti privi di sostituto di imposta, tali importi sono indicati nella colonna 5, righe da 191 a 196, Modello 730-3.

Il contribuente può decidere di utilizzare le somme a credito anche in compensazione mediante Modello F24 o riportandole nella successiva dichiarazione (nella prima dichiarazione utile, in caso di esonero dall'obbligo di presentazione). Qualora si intenda utilizzare i crediti in compensazione (articolo 17, D.lgs. 241/1997 relativi ad imposte sui redditi e alle relative addizionali o alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, è necessario avvalersi esclusivamente dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

La Risoluzione 110/2019 ha chiarito che, a prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, resta fermo l'obbligo di presentare il Modello F24 "a saldo zero" esclusivamente

attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lett. a), D.L. 66/2014.

A partire dal 01.07.2024, per effetto delle modifiche apportate al comma 2, articolo 11, D.L. 66/2014, ad opera del comma 95, Legge 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), tutte le compensazioni di crediti nel Modello F24 devono essere effettuate esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, a prescindere dal saldo finale dello stesso Modello F24 (a zero o positivo).

LE VERIFICHE PREVENTIVE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In entrambi i casi (Modello con o senza sostituto d'imposta), entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione (30.09.2024), ovvero dalla data della trasmissione della stessa, se avvenuta tardivamente, nei casi previsti dalla Legge, l'Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi sul Modello 730 presentato.

Si ricorda che i controlli preventivi, disciplinati dal comma 3-bis, articolo 5, D.lgs. 175/2014, possono essere effettuati qualora:

- siano presenti determinati elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con specifico Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate (non risulta ancora pubblicato il Provvedimento relativo alla dichiarazione 2024), ovvero
- dal prospetto di liquidazione della dichiarazione emerga un rimborso di importo superiore a 4.000,00 euro.

Al termine delle operazioni di controllo preventivo ed entro il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione (ovvero dalla data della trasmissione, in caso di dichiarazione tardiva), l'Agenzia delle Entrate eroga il rimborso eventualmente spettante.

PARTICOLARI TIPOLOGIE REDDITUALI

L'Agenzia delle Entrate prevede una specifica modalità di esecuzione dei rimborsi, nonché dei relativi pagamenti, nel caso di presentazione del Modello 730 ordinario o precompilato in cui siano presenti anche redditi:

- da attività lavorative nel settore turistico (rigo C16);
- da rivalutazione terreni (righe L6-L7);
- di capitale soggetti a imposizione sostitutiva (rigo L8);
- derivanti da investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale (quadro W), per i quali è applicata, in via generale, un'imposta sostitutiva.

Qualora dalla liquidazione delle imposte sostitutive sopra indicate dovesse emergere un debito, il soggetto che presta l'assistenza fiscale (CAF/professionista abilitato) dovrà, alternativamente:

- trasmettere il Modello F24 in via telematica all'Agenzia delle Entrate;
- consegnare al contribuente, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di pagamento, il Modello F24 precompilato.

Anche in presenza di un sostituto d'imposta, con liquidazione a debito, dette imposte devono essere versate tramite Modello F24 e non è ammessa la possibilità che il sostituto d'imposta trattenga la somma in busta paga.

Per il pagamento con il Modello F24 degli eventuali importi a debito derivanti dall'insieme delle imposte sostitutive in esame, il soggetto che presta l'assistenza fiscale è tenuto ad utilizzare prioritariamente gli eventuali importi a credito derivanti dalle medesime imposte sostitutive e, per l'eventuale debito residuo, i crediti derivanti dalle singole imposte principali (IRPEF, addizionali regionali e comunali, cedolare secca).

Si segnala che, in caso di presentazione del Modello 730 in forma congiunta e in presenza di debiti derivanti dalle predette imposte sostitutive, l'utilizzo dei crediti in compensazione con Modello F24 deve essere effettuato separatamente per il dichiarante e per il coniuge.

Entro i medesimi termini previsti per il pagamento delle imposte derivanti dal Modello REDDITI PF 2024 (01.07.2024 oppure 31.07.2024 con maggiorazione 0,40%) il contribuente può effettuare il pagamento presentando il modello F24:

- presso una banca, in un ufficio postale o presso l'agente della riscossione;
- in via telematica, utilizzando i servizi online dell'Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.

Qualora dalla liquidazione delle imposte sostitutive sopra indicate dovesse emergere un credito, la parte di credito non destinata a essere utilizzata in compensazione nel Modello F24, è rimborsata direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

Se il contribuente ha fornito all'Agazia delle Entrate le coordinate del proprio conto corrente bancario o postale (IBAN), il rimborso è accreditato su detto conto.

UNA SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI A CARICO DI CONTRIBUENTI E SOSTITUTI D'IMPOSTA

SOSTITUTO D'IMPOSTA	
DA LUGLIO A NOVEMBRE 2024	ENTRO IL 10.11.2024
<p>Trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi.</p> <p>In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti, trattiene la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33% mensile, sono trattenute dalle retribuzioni dei mesi successivi.</p> <p>Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,40% mensile, è trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.</p>	<p>Aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di secondo acconto IRPEF.</p> <p>Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,40% mensile, è trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.</p>

CONTRIBUENTE

DA LUGLIO A NOVEMBRE 2024	ENTRO IL 10.10.2024	ENTRO IL 10.11.2024
<p>Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute.</p> <p>In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33% mensile, sono trattenute dalle retribuzioni dei mesi successivi.</p> <p>Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,40% mensile, è trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.</p>	<p>Comunica al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto IRPEF o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.</p>	<p>Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di secondo acconto IRPEF.</p> <p>Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,40% mensile, è trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.</p>

Le prossime scadenze



16 maggio 2024

VERSAMENTO RITENUTE

Termine ultimo per il versare le ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti.

IVA – LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO

Termine entro cui i contribuenti mensili/trimestrali operano la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

INPS – ARTIGIANI E COMMERCianti

Termine entro cui versare la prima rata del contributo fisso minimo previsto per il 2024

INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE

Termine entro cui versare la seconda rata del premio di autoliquidazione 2023/2024.

WEB TAX

Termine per versare l'imposta riferita al 2023.

20 maggio 2024

ENASARCO

Termine ultimo entro cui versare i contributi previdenziali relativi al trimestre gennaio-marzo 2024.

25 maggio 2024

INSTRATAT

Termine per presentare gli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.

29 maggio 2024

DEPOSITO BILANCIO

Termine per depositare il bilancio, approvato entro il 29.04.2024, e degli allegati nel Registro Imprese.

30 maggio 2024

CONTRATTI DI LOCAZIONE

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili.

31 maggio 2024

LIQUIDAZIONE PERIODICHE

Termine entro cui presentare la comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche Iva del 1° trimestre 2024.

IMPOSTA DI BOLLO

Termine entro cui versare l'imposta di bollo relativa al primo trimestre 2024.

RAVVEDIMENTO SPECIALE

Termine entro cui versare in un'unica soluzione le somme dovute per la regolarizzazione di dichiarazioni fiscali relative al periodo d'imposta 2022.
